

## TRASFORMAZIONI, GUIDA DAI NOTAI

*La Commissione Società del Consiglio notarile di Milano ha pubblicato tre nuove "massime" (n. 210, 211 e 212 del 27 dicembre 2024), aventi ad oggetto le operazioni di trasferimento di società estere in Italia e viceversa.*

*Queste tipologie di trasferimenti – che danno contestualmente luogo anche a una vera e propria trasformazione, dal tipo sociale del paese di origine al tipo del paese di destinazione – è stata espressamente disciplinata dal d.lgs. 19/2023, in attuazione di una recente modifica della direttiva UE in materia societaria. Esse rientrano nel più ampio novero delle operazioni transfrontaliere, unitamente alle fusioni e alle scissioni, e seguono un iter procedurale assai simile, basato sulla redazione di un "progetto", da sottoporre all'approvazione degli organi sociali competenti, a seconda della disciplina interna di ciascun paese. In Italia, i controlli e le procedure per dare attuazione a questi trasferimenti sono stati affidati alla competenza del notaio, analogamente a quanto avviene da ormai venticinque anni per il controllo di "omologazione" di tutti gli atti delle società di capitali. In questo contesto, le prime due massime (210 e 211) fanno luce su alcuni aspetti operativi di grande rilevanza pratica, sia per le trasformazioni "in entrata" sia per quelle "in uscita".*

*Con riferimento alle prime, si afferma che i dati rilevanti per l'iscrizione nel registro delle imprese italiano, ove non contenuti nella delibera di trasformazione o nel relativo verbale, possono essere forniti con diverse modalità, a seconda dei casi. In particolare, ciò può avvenire mediante: (i) dichiarazioni aventi ad oggetto elementi già sussistenti ma non menzionati nella delibera di trasformazione (ad es.: dati relativi ai componenti degli organi di amministrazione e di controllo già in carica; elenco dei soci attuali; ecc.); (ii) nuove dichiarazioni di volontà manifestate in forza di delega contenuta nella delibera di trasformazione transfrontaliera, nei limiti consentiti dalla legge nel paese di origine (ad es.: indirizzo in cui porre la sede sociale nel Comune indicato nello statuto); (iii) ulteriori decisioni e/o deliberazioni degli organi della società trasformanda, aventi ad oggetto gli eventuali elementi non delegati o non delegabili. Si sostiene inoltre, con notevole effetto di semplificazione, che, nei limiti della delega contenuta nella delibera di trasformazione transfrontaliera (e assoggettata al controllo dell'autorità competente al rilascio del certificato preliminare nel paese di origine), possono essere apportate contestualmente all'atto di deposito presso il notaio*

*italiano le eventuali modifiche statutarie necessarie per l'iscrizione della società trasformanda nel registro delle imprese.*

*Per quanto riguarda le seconde, si ritiene che per l'iscrizione nel registro delle imprese di una trasformazione transfrontaliera di una società italiana "in uscita", occorre rispettare sia l'art. 2436 c.c. (dettato per tutte le modificazioni statutarie di società di capitali italiane) sia l'art. 29, comma 3, lett. a), e comma 8, d.lgs. 19/2023, per il rilascio del certificato preliminare. Occorre dunque effettuare: (a) un primo deposito, entro il termine di trenta giorni dalla delibera di trasformazione, con efficacia condizionata al certificato preliminare e al controllo di legalità nello Stato di destinazione; (b) un secondo deposito, avente ad oggetto il certificato preliminare e l'attestazione proveniente dall'autorità straniera competente circa l'espletamento del controllo di legalità con esito positivo, da effettuarsi entro trenta giorni dal ricevimento di tale attestazione.*

*Una terza massima (n. 212) fornisce una importante interpretazione in merito al controllo di "equivalenza" delle norme sulla formazione del capitale, richiesto in caso di trasferimento in Italia di una società estera diversa dalle s.p.a.. Si ritiene, in particolare, che siano equivalenti anche le discipline analoghe a quella prevista in Italia per le s.r.l., fermo restando che, ove mancassero norme di questa natura, sarà necessaria una relazione di stima dell'intero patrimonio ogni volta che venisse adottata la forma di s.p.a. o anche di s.r.l. (italiana). È stata infine pubblicata una massima in tema di deroghe statutarie delle società in house e delle società a partecipazione mista pubblico-privata (massima n. 213).*

**Mario Notari, coordinatore della Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano**

© Riproduzione riservata

